



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF069

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	DISTRIBUTORI CARBURANTE – INVIO DATI E REGISTRO TELEMATICO
RIFERIMENTI	D.L. 193/2016; DETERMINAZIONE N. 724/2019 ADM
CIRCOLARE DEL	11/04/2019

Sintesi: l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recentemente emanato un provvedimento, in vigore dopo 60 giorni dal 25/03/2019 (data di pubblicazione)

- che definisce termini e modalità per la presentazione dei dati relativi alla movimentazione dei quantitativi di carburante da parte degli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti in modalità self service
- nonché i principi che regolano la tenuta del registro telematico di carico e scarico.

Il D.L. 225/2016 ha disposto alcune **modifiche all'art. 25 D.lgs. 504/1995**, in materia di **deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa**.

In particolare:

- a carico degli **esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti**
- ad eccezione degli **impianti di distribuzione stradale di gas naturale** (per i quali non sussistono obblighi di contabilizzazione per gli esercenti impianti/depositi soggetti all'obbligo della denuncia)

vengono **previsti**:

- specifici **obblighi di contabilizzazione**,
- l'obbligo di **tracciamento dei prodotti**
- e **comunicazione all'Amministrazione fiscale**.

A tal fine, sono state aggiunte le seguenti disposizioni al citato art. 25:

CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE
<p>Gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti,</p> <ul style="list-style-type: none">▪ annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente<ul style="list-style-type: none">- i quantitativi di prodotti ricevuti, distinti per qualità,- e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato▪ all'atto della chiusura annuale, entro 30 giorni dalla data dell'ultima registrazione:<ul style="list-style-type: none">- trasmettono all'ADM un prospetto riepilogativo dei movimenti di ogni prodotto nell'intero anno- evidenziando le rimanenze contabili ed effettive e loro differenze
<p>I tempi e modalità per la presentazione telematica dei predetti dati, in aggiunta alle informazioni circa i livelli e le temperature dei serbatoi installati:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ in sostituzione del registro di carico e scarico▪ da parte degli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, funzionanti in self-service sono stati rinviiati ad apposita determinazione dell'ADM.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cd. "ADM"), al fine di dare attuazione alle disposizioni anzidette, ha emanato la **determinazione prot. n. 724/RU/2019**.

IMPIANTO SELF-SERVICE E REGISTRO

Il documento in esame,

- ⇒ fornisce la **definizione di impianto** di distribuzione stradale **operante in modalità self-service**
- ⇒ ed **individua il soggetto obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico**.

IMPIANTO NON PRESIDATO	
DEFINIZIONE	Per impianto non presidiato si intende <ul style="list-style-type: none"> ▪ un impianto in cui le erogazioni sono effettuate ▪ solo a seguito di preventivo consenso di uno o più terminali di piazzale per i pagamenti
GESTIONE	La gestione dell'impianto non presidiato <ul style="list-style-type: none"> ▪ può essere affidata dal titolare del provvedimento autorizzativo ▪ ad un soggetto strutturato in modo adeguato per tale scopo che diventa titolare della gestione dello stesso. <div>  Nota: l'esercente dell'impianto self-service è il titolare della concessione o, se presente, il titolare della gestione. </div>
RESPONSABILITA'	Il titolare del provvedimento autorizzativo ed il titolare della gestione sono, ai fini fiscali, <ul style="list-style-type: none"> ▪ responsabili in solido ▪ per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto
TENUTA REGISTRO	L' intestatario della licenza di esercizio di un impianto non presidiato è l' esercente che è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico .

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il **registro cartaceo di carico e scarico** per gli esercenti degli **impianti non presidiati** è **sostituito** dal **registro telematico** che è:

- **presente** nel sistema informativo dell'ADM e **costituito** tramite l'invio telematico dei dati;
- **consultabile**, oltre che dall'esercente, dall'Amministrazione finanziaria e dalla GDF.

Nota: la **conservazione** elettronica nel sistema informativo dell'Agenzia dei dati del registro telematico




- **sostituisce** la loro custodia cartacea presso l'impianto
- e **non impedisce** la formalizzazione di rilievi diretti all'accertamento di irregolarità,
 - per divergenza tra i dati telematici inviati e quelli presenti nei documenti relativi alle movimentazioni
 - ovvero quelli storicizzati dall'esercente nonché per la constatazione di eccedenze/deficienze nel deposito/circolazione superiori ai limiti consentiti.

La **tenuta del registro telematico** è regolata dai seguenti **principi**:

ESERCENTE	Riconosce come proprie <ul style="list-style-type: none"> ✓ le registrazioni contabili inviate in maniera telematica ✓ e registrate sul sistema informativo dell'Agenzia
EFFICACIA DEI DATI	I dati inviati dall'esercente ed acquisiti sul sistema dell'Agenzia hanno piena efficacia giuridica ai fini fiscali e sono opponibili
FUNZIONI DELL'INVIO TELAMATICO	L' invio telematico dei dati della contabilità , registrati dal sistema dell'Agenzia, <ul style="list-style-type: none"> - assolve all'obbligo di annotazione nel registro di carico e scarico - degli elementi identificativi delle partite movimentate
CONSERVAZIONE E CONTROLLO	I documenti utilizzati a scorta delle movimentazioni <ul style="list-style-type: none"> ✓ sono conservati per i 5 anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario in un luogo dichiarato dall'esercente ✓ e sono presentati in caso di controllo dell'Agenzia o GDF


CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO NON PRESIDATO

Un impianto self-service presenta le seguenti **caratteristiche** e **funzionalità** di dotazione strumentale:

DOTAZIONE	È dotato di colonnine erogatrici (che sono bloccate durante la fase di carico da autobotte), terminali di piazzale per i pagamenti e telemisure di livello e temperatura nei serbatoi di carburante, interconnessi , tramite rete di comunicazione, con un elaboratore di controllo e registrazione dei dati (concentratore di stazione).
CONCENTRATORE DI STAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ è connesso, tramite rete di comunicazione, ad un elaboratore gestito dall'esercente e ubicato in un luogo dallo stesso denunciato all'Agenzia (concentratore esterno), che permette di monitorare da remoto l'impianto non presidiato e lo storico dei dati fiscali; ✓ garantisce le funzioni del concentratore esterno se quest'ultimo risulta assente; ✓ governa l'interconnessione ed è dotato di sistemi di allarme per il malfunzionamento; ✓ blocca le erogazioni per mancanza di prepagamento presso i terminali di piazzale e durante la fase di carico ovvero per non corretto funzionamento; ✓ registra i dati trasmessi dagli altri sistemi di stazione e di quelli inseriti manualmente e li storizza per almeno 3 mesi; <p> Nota: il concentratore di stazione e quello esterno (di seguito indicato) consentono, in sede di verifica, la consultazione dei dati fiscali dall'Amministrazione finanziaria.</p>
CONCENTRATORE ESTERNO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ invia alle scadenze previste, sulla base dei dati ricevuti dal concentratore di stazione e inseriti manualmente, i dati di contabilità al sistema informativo dell'Agenzia; ▪ consente di storizzare i dati: <ul style="list-style-type: none"> - che costituiscono il registro telematico, - dei file di risposta forniti dal sistema dell'Agenzia, - relativi agli accessi, - di pagamento per ogni erogazione effettuata - e, per gli impianti con telemisure, le letture almeno ogni 6 ore del livello, temperatura e giacenza di ogni serbatoio, per i 5 anni successivi alla chiusura dell'esercizio. <p> Nota: per gli impianti con telemisure, i dati circa i livelli e giacenze di ogni serbatoio, rilevati almeno ogni 6 ore, sono inviati, per tipo di carburante erogato, telematicamente.</p>
SERBATOI	<p>I serbatoi dell'impianto sono dotati</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di tabella di taratura redatta secondo gli standard API, di supporto per l'inserimento di asta metrica per la determinazione manuale delle giacenze; ▪ di sonde misuratrici dei livelli di carburante e di acqua nonché della temperatura del carburante, connesse al concentratore di stazione. <p> Nota: l'Agenzia, con successivi Provv., disciplina l'utilizzo delle tecnologie avanzate per definire le tabelle di taratura dei serbatoi degli impianti.</p>

Con riguardo alle **fasi di carico dei prodotti**, si osserva quanto segue:

- impianti senza telelivelli: l'esercente o suo incaricato presiede allo scarico dell'autobotte ed inserisce manualmente nel concentratore i livelli misurati con asta metrica e le giacenze dei serbatoi prima e dopo le operazioni;
- impianti con telelivelli (*l'installazione di telelivelli è prevista se l'erogato annuo complessivo superi 3 milioni di litri*): lo scarico può essere effettuato dall'incaricato del trasporto; i livelli misurati e le giacenze dei serbatoi prima e dopo le operazioni si inseriscono nel concentratore;

 **Nota:** il DAS (documento di accompagnamento semplificato) utilizzato per il trasporto, insieme agli eventuali scontrini dell'autobotte, sono custoditi presso la sede dell'esercente che ne è responsabile.

DENUNCIA E RILASCIO LICENZA

L'esercizio di un impianto self-service richiede la presentazione, da parte del soggetto richiedente,

- di apposita **denuncia all'Ufficio** competente dell'ADM
- corredata **dall'autorizzazione** rilasciata dall'ente locale e dalla **documentazione** tecnica e fiscale che comprovi il rispetto delle prescrizioni previste dalla determinazione in esame.



DATI ULTERIORI: la denuncia deve contenere anche l'indirizzo di PEC del richiedente, la sede di custodia dei documenti fiscali relativi all'impianto e quella di ubicazione del concentratore esterno.

L'Ufficio delle dogane **rilascia** all'esercente la **licenza di esercizio a seguito di verifica**.

Tuttavia, il **collaudo ai fini fiscali effettuato da un ingegnere dell'Agenzia** in fase di rilascio del titolo autorizzativo, tiene luogo della predetta verifica.

Eventuali **modifiche all'impianto** vanno comunicate all'Ufficio delle dogane competente che può disporre una verifica tecnica suppletiva.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DATI

L'esercente un impianto self-service trasmette giornalmente,

- entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello cui si riferiscono i dati,
- un **riepilogo telematico**, cui il sistema informativo dell'Agenzia assegna un identificativo univoco progressivo annuo ad ogni scritturazione in esso contenuto, contenente:

QUALI	DATI DI RIEPILOGO TELEMATICO DA TRASMETTERE
LETTURA	Lettura, fatta alla fine della giornata , del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione e la quantità complessiva erogata per ogni tipo di carburante
CARICO	La quantità caricata nei serbatoi di impianto con indicazione degli estremi del DAS a scorta del carico
ALTRO	Gli scatti a vuoto dei totalizzatori e le reimmissioni di prodotto in serbatoio per le prove delle testate contometriche nonché le altre registrazioni di carico e scarico effettuate, in maniera manuale, dall'esercente durante il giorno

TRASPORTO CON CARICO PREDETERMINATO

In tal caso, l'esercente invia, **entro 3 giorni dallo scarico dell'autobotte**, per ciascun tipo di carburante erogato, le eventuali **deficienze/eccedenze**, rilevate per ogni operazione secondo le indicazioni risultanti dallo scontrino emesso dal misuratore dell'autobotte. L'anzidetto termine può essere ridotto con successivi Prov. dell'ADM. In presenza di deficiente/eccedenze superiori alle normali tolleranze, l'esercente provvede a comunicarlo all'Ufficio competente (ex art. 18 del D.M. 25/03/1996).

L'esercente trasmette, **entro il 31/01 di ogni anno**, ove non desumibile dai riepiloghi telematici,

- un **prospetto riepilogativo**, per ciascun prodotto energetico,
 - delle quantità introdotte ed erogate,
 - delle deficienze/eccedenze riscontrate dall'esercente
 - nonché delle rimanenze effettive e contabili al 31/12.

I **dati contabili trasmessi** al sistema informativo dell'Agenzia sono la copia di quelli storicizzati nel concentratore esterno come rilevati dal concentratore di stazione.

Nel caso di **indisponibilità dei sistemi informatici**, l'esercente ne dà **comunicazione** all'ufficio delle dogane competente. I dati relativi al mancato invio telematico sono **storicizzati nel concentratore di stazione**. A **seguito del ripristino**, l'esercente provvede **all'invio dei riepiloghi** entro la **prima scadenza utile**.

VERIFICHE E CONTROLLI

L'esercente deve osservare le seguenti prescrizioni in caso di verifiche e controlli:

- garantire l'**accesso presso l'impianto** nonché ai relativi sistemi informatici e serbatoi di stoccaggio entro 24 ore dalla comunicazione effettuata via PEC dall'Agenzia o GDF; tuttavia, resta ferma la facoltà di accesso da parte di questi ultimi presso la sede per eseguire riscontri e verifiche sui dati dell'impianto disponibili nel concentratore esterno;
- **rendere disponibile presso l'impianto un'asta metrica** nonché, a richiesta dei controllori, i **documenti contabili** relativi all'impianto nonché i **dati storicizzati** nel concentratore esterno o di stazione per i riscontri fiscali, se non disponibili sul sistema dell'Agenzia;
- **può farsi rappresentare** da un soggetto preposto alla gestione delle attività connesse all'esercizio dell'impianto o da altro soggetto cui abbia conferito procura scritta che va consegnata dall'esercente all'Ufficio delle dogane competente.

Il libretto di controllo metrologico è presentato dall'esercente a richiesta dei controllori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Gli **esercenti di impianti self-service** già **attivi alla data del 25/03/2019**

- si adeguano alle prescrizioni previste dalla determinazione in esame entro il 1/01/2020
- e lo comunicano all'Ufficio doganale competente integrando la documentazione già presentata.

L'**Ufficio delle dogane** dopo aver verificato la rispondenza dell'impianto alle prescrizioni previste dal documento in esame,

- **autorizza l'esercente**
- alla **presentazione telematica dei dati del registro di carico e scarico**.



Nota: nelle more, restano ferme le modalità di tenuta del registro di carico e scarico stabilite all'atto del rilascio della licenza di esercizio.



REGISTRO CARTACEO: alla data di avvio della presentazione telematica dei dati, è chiuso e le giacenze ed i totalizzatori, distinti per prodotto energetico e per colonnine, sono riportate come prima scritturazione del registro telematico.

Gli **esercenti impianti di distribuzione di carburante non sottoposti alla disciplina prevista dal documento in esame**,

- ferma restando la tenuta cartacea del registro di carico e scarico,
- hanno la facoltà di inviare i dati visti nell'apposito paragrafo in attesa dell'adozione dei Prov. ex [co. 10, art. 2, D.L. 16/2012](#).